

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 gennaio 2004

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di gennaio dell'anno duemilaquattro con inizio alle ore otto e trentacinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN

e gli Assessori

Sig. Piero FERRARIS

Sig. Luciano CAVERI

Sig. Alberto CERISE

Sig.a Teresa CHARLES

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Roberto VICQUERY

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **12** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GRADUALE ESTENSIONE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE PROPRIE DEI FONDI STRUTTURALI" E AVVIO DELLA RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN ATTO PRESSO LE STRUTTURE DELLA REGIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. vista la legge regionale 28 maggio 1995 n. 48 recante “interventi regionali in materia di finanza locale”, che all’art. 24 istituisce il “nucleo di valutazione degli investimenti pubblici”, con il compito, tra l’altro, su richiesta della Giunta regionale, di provvedere:
 - a.1 alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all’analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all’esecuzione dei progetti stessi;
 - a.2 alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione;
- b. vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che stabilisce:
 - b.1 che le amministrazioni, centrali e regionali, debbono dotarsi di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (nuvv), che, in raccordo tra loro e con il nuvv del Ministero economia e finanze, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
 - b.2 che nell’istituzione dei nuvv si tenga conto delle strutture già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni;
- c. richiamate le proprie deliberazioni n. 2496 del 24.07.2000, n. 973 del 02.05.2001, n. 1388 del 30.05.2001, n. 3697 dell’8.11.2001, n. 2928 del 12.08.2002 e n. 4901 del 22.12.2003 con le quali, secondo le indicazioni di cui in b.2, ha provveduto ad estendere le funzioni del nucleo istituito dalla legge di cui in a., secondo le indicazioni della legge di cui in b.2;
- d. considerato che l’art. 1 comma 2, lettera c), della legge 144/1999 affida ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti (nuvv) il compito di favorire la graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica;
- e. esaminato il documento “linee di indirizzo per la graduale estensione alla programmazione regionale delle tecniche di valutazione proprie dei fondi strutturali”, predisposto dal Servizio valutazione e verifica del Dipartimento sviluppo regionale e affari europei, che definisce il percorso per l’estensione delle tecniche di valutazione dei fondi strutturali ai settori della Regione che operano nel campo degli investimenti pubblici, in ottemperanza al dettato legislativo di cui in d.;
- f. rilevato che nell’elaborato, di cui in e., è contemplata la ricognizione delle procedure di valutazione attualmente in atto nell’amministrazione regionale nel campo degli investimenti pubblici;

- g. ritenuto di approvare l'elaborato di cui in e.;
- h. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016, in data 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- i. visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal capo del servizio valutazione e verifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- j. su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, onorevole Luciano Caveri

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento "linee di indirizzo per la graduale estensione alla programmazione regionale delle tecniche di valutazione proprie dei fondi strutturali", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare al Servizio valutazione e verifica del Dipartimento sviluppo regionale e affari europei la ricognizione delle procedure di valutazione degli investimenti pubblici in atto presso le strutture della Regione, secondo le indicazioni del documento di cui al numero 1.



Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei
Dipartimento sviluppo regionale e affari europei
Servizio valutazione e verifica

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA VALLE D'AOSTA – NUVV

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GRADUALE ESTENSIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE PROPRIE DEI FONDI STRUTTURALI

1. L'applicazione in Valle d'Aosta della legge 144/1999 sulla costituzione dei nuvv..	3
2. L'applicazione della legge 144/1999 in Italia	5
3. L'estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali alla programmazione della Valle d'Aosta	7
4. Finalità e connotati peculiari del processo di estensione	7
5. Agenda delle attività da intraprendere	8
6. Risorse umane da mettere in campo.....	9
Allegato 1 - Legge 17 maggio 1999, n. 144 – articolo 1.....	12
Allegato 2 - Indirizzi e linee guida sulla rete integrata dei nuvv	14

1. L'APPLICAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 144/1999 SULLA COSTITUZIONE DEI NUVV

Al momento dell'entrata in vigore della legge 144/1999¹, che ha stabilito che regioni e amministrazioni dello Stato si dotano di *nuclei di valutazione e verifica degli*

¹ Legge 17 maggio 1999 n. 144 “misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” (cfr. articolo 1 della legge, allegato con il n. 1 al presente documento).

investimenti pubblici, la Valle d’Aosta disponeva di un nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dapprima dalla legge regionale n. 51 del 1986 e confermato dalle leggi regionali n. 46 del 1993 e n. 48 del 1995, che opera, da oltre un decennio, prevalentemente nel campo della valutazione e della selezione di studi di fattibilità e progetti di opere di competenza degli enti locali.

Poiché la legge 144/1999 stabilisce che per l’istituzione dei predetti nuclei (nuvv), si deve tener conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni, la Valle d’Aosta ha optato ragionevolmente per la soluzione di estendere funzioni e competenze al proprio nucleo di valutazione, attribuendogliene via via di nuove, in linea con il dettato della legge 144/1999.

L’estensione delle competenze al nucleo di valutazione della Valle d’Aosta è favorita da una norma contenuta nella legge regionale 48/1995² che stabilisce che il nucleo di valutazione, oltre agli adempimenti connessi con il fondo per speciali programmi di investimento (fondo destinato agli enti locali), su espressa richiesta della Giunta, provvede alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico (quindi anche di iniziativa regionale) e provvede alla formulazione di pareri e alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione (quindi con un ruolo di coordinamento orizzontale nei confronti delle attività di valutazione condotte nell’ambito della programmazione settoriale della Regione).

Analogamente alle poche altre amministrazioni italiane già dotate di nucleo, in Valle d’Aosta l’estensione di competenze e il conseguente equipaggiamento per svolgerle, è avvenuto gradualmente³, in modo da scongiurare rischi di rigetto all’interno della Regione. Anche grazie all’estensione delle nuove competenze, il nucleo valdostano fa parte, a pieno titolo, della rete dei nuvv, espressamente prevista dalla legge 144/1999⁴. Tale rete consente ai suoi partecipanti di comunicare in un linguaggio

² Legge regionale 28 maggio 1995, n. 48 “interventi regionali in materia di finanza locale”.

³ L’estensione di competenze al nucleo di valutazione è avvenuta con successive delibere di Giunta, così riassumibili:

delib. g.r.	nuove funzioni/competenze
n. 2496 del 24.VII.2000	1. valutazione progetti delle comunità montane per accesso ai mutui ex lege 144/1999 2. valutazione dello studio di fattibilità per l’abbassamento del piano della ferrovia nel tratto di attraversamento della conurbazione di Aosta
n. 973 del 2.IV.2001	1. valutazione degli studi di fattibilità per: 1.1. l’accesso al finanziamento a fondo perduto per la progettazione preliminare (legge 144/1999) 1.2. l’accesso al fondo rotativo per la progettualità (legge 549/1995) 1.3. l’assegnazione di titolo preferenziale ai fini dell’accesso a ulteriori fondi per la progettazione preliminare e per la valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri (legge 144/1999) 2. definizione delle procedure per la presentazione di richieste e predisposizione della modulistica e documentazione (con le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie dopo le prime applicazioni) di ausilio ai proponenti per la compilazione degli studi di fattibilità
n. 1388 del 30.IV.2001	1. valutazione dei progetti che saranno presentati dai comuni per l’accesso ai fondi per la metanizzazione (legge 144/1999)
n.3697 del- l’8.X.2001	1. assicurare alla Regione il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, formulazione, valutazione e verifica degli APQ (accordi di programma quadro) e degli interventi attuativi degli stessi, ai fini dell’attuazione dell’IIP (intesa istituzionale di programma) tra il governo della Repubblica e la Giunta regionale, del 9.V.2001
n. 2928 del 12.VIII.2002	1. provvedere alle altre funzioni di competenza del nuvv non ancora attribuite con le deliberazioni precedenti

⁴ Sulla rete dei nuvv, vedasi il documento “indirizzi e linee guida sulla rete integrata dei nuvv”, allegato con il n. 2 sia alla presente relazione, sia al “protocollo d’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la costituzione e l’avvio della rete dei nuvv” in merito al quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l’accordo in data 24 ottobre 2002.

comune, affronta questioni di metodo generali e veicola le buone pratiche nel campo della programmazione degli investimenti pubblici, al fine di perseguire la sua finalità principale, vale a dire, il miglioramento della qualità e dell'efficacia degli investimenti pubblici in Italia.

2. L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 144/1999 IN ITALIA

Dall'ultimo "rapporto periodico sullo stato di attuazione della rete nuvv", predisposto dal comitato tecnico paritetico dei nuvv (composto da rappresentanti di regioni e di amministrazioni centrali dello Stato), si ricavano informazioni circa l'applicazione della legge 144/1999 in materia di costituzione e avvio dei nuvv delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato.

Sul versante delle regioni, si registra una sostanziale ottemperanza al dettato legislativo. Fanno eccezione la regione Lazio, che non ha ancora costituito il proprio nuvv, la provincia autonoma di Bolzano che però ha avviato uno studio di fattibilità in tal senso, mentre il nucleo dell'Umbria è in fase di avvio.

Sul versante delle amministrazioni centrali dello Stato, la costituzione dei nuvv ha interessato i soli ministeri con portafoglio (fa eccezione il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che per la sua funzione rilevante nella gestione dei fondi strutturali comunitari, ha ritenuto di dotarsi di un proprio nuvv). Di questi, due (giustizia e difesa) hanno ritenuto non applicabile, data la specificità della loro missione istituzionale, la previsione di un nuvv. Mancano all'appello il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle comunicazioni.

Sul fronte delle regioni, si nota una notevole differenza tra i nuvv delle regioni del sud, rispetto ai nuvv delle regioni centro-settentrionali.

Le regioni del sud hanno costituito il proprio nuvv, istituendo una struttura nuova (unica eccezione, la Sicilia che ha ancorato il nuvv ad un organismo di gestione preesistente). I nuvv sono composti da un numero elevato di membri, di cui molti esterni, impegnati a tempo pieno. La ragione principale di questa scelta sta negli ingenti volumi finanziari destinati alle regioni del sud dai programmi comunitari finalizzati al perseguimento dell'obiettivo 1 dei fondi strutturali. In tali regioni la programmazione finalizzata allo sviluppo locale investe tutti gli ambiti di intervento.

Le regioni del centro-nord sono spesso partite da nuclei di valutazione preesistenti, cui hanno via via assegnato nuove funzioni. I nuvv di queste regioni presentano una composizione generalmente meno numerosa, sono prevalentemente composti da elementi interni che svolgono le loro funzioni non a tempo pieno. Le regioni centro-settentrionali hanno risorse finanziarie comunitarie provenienti dai fondi strutturali di ben minore volume, rispetto a quelle destinate alle regioni obiettivo 1. I nuvv concentrano la propria attività su ambiti settoriali più ristretti e assumono più spesso la forma di "organo", con funzione quasi esclusivamente decisionale, affiancati da una struttura di supporto.

La legge 144 del 1999 ha anche istituito il “sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (mip), affidandone la gestione ai nuvv. Ai fini di tale costituzione, a livello nazionale, è stato introdotto, a partire dalla seconda metà del 2003, il codice unico di progetto (cup) per gli investimenti pubblici, da applicarsi a:

- opere pubbliche
- interventi cofinanziati dai fondi strutturali
- azioni di formazione
- aiuti di stato
- interventi finanziati da strumenti di programmazione negoziata.

Come già accennato, la legge 144/1999 stabilisce che i nuvv svolgano le proprie attività di competenza “in raccordo tra loro e con il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” (oggi Ministero dell’economia e delle finanze). Tale raccordo è stato maggiormente messo a fuoco dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, che ha stabilito che “i nuclei assicurano una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l’impiego delle risorse progettuali e finanziarie”.

Nell’ottobre 2002, la Conferenza Stato-Regioni, ha costituito la *rete integrata dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici*⁵, che, per il suo coordinamento, si avvale della *Conferenza generale dei nuvv (Cgn)*, composta da un rappresentante dei rispettivi nuvv, sia regionali, sia delle amministrazioni centrali dello Stato. L’insediamento della Cgn è avvenuto nell’aprile 2003 e da allora essa ha provveduto a formare dei gruppi di lavoro nelle seguenti materie:

- stato giuridico ed economico dei componenti dei nuvv
- studi di fattibilità
- diffusione del partenariato pubblico-privato (finanza di progetto)
- monitoraggio degli investimenti pubblici
- diffusione delle metodologie proprie dei fondi strutturali.

Prima ancora della costituzione e dell’avvio della rete dei nuvv, rappresentanti dei nuvv regionali hanno prodotto la “guida per la certificazione da parte dei nuvv degli studi di fattibilità delle opere pubbliche”, adottata in data 8 marzo 2001 dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale guida è stata improntata dall’esperienza della gestione del “Fondo per speciali programmi di investimento” (FOSPI) in Valle d’Aosta, che, in tal modo, ha fornito un importante contributo in tal senso. La Giunta della Valle d’Aosta, poi, recependo il dettato della 144/1999, laddove introduce lo studio di fattibilità quale elemento fondante nel processo progettuale e decisionale delle opere pubbliche, ha approvato in data 2 novembre 2001 la predetta “guida”, con adattamenti che tengono conto delle specificità regionali.

⁵ i cui indirizzi e le cui linee guida sono allegati alla presente relazione.

3. L'ESTENSIONE DELLE TECNICHE PROPRIE DEI FONDI STRUTTURALI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA

La legge 144/1999 stabilisce che i nuvv operino, tra l'altro, per la graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici.

Tale previsione normativa era stata, almeno in parte, anticipata dalla Regione, che, nel 1998, aveva affidato alla Società di consulenza incaricata di effettuare la valutazione in itinere ed ex-post dei programmi obiettivo 2 1994-1999, il compito di indicare alla Regione un modello di riferimento per l'estensione delle metodologie dei fondi strutturali alla valutazione regionale. La Società ha prodotto una serie di rapporti che sono stati valutati dal nucleo regionale e sulla base dei quali esso ha proposto un percorso per la transizione del nucleo della Valle d'Aosta da struttura tecnica preposta alla valutazione di progetti di interesse locale a struttura di riferimento privilegiato per qualunque attività di valutazione all'interno degli assessorati regionali, di indirizzo e di supporto (definendo, ad esempio, le procedure e le metodologie valutative, verificando la coerenza interna di un programma di investimenti, ...).

Il nuvv ha ritenuto che l'ampliamento delle competenze dovesse avvenire secondo le seguenti fasi:

- predisposizione di un documento che definisca il percorso da effettuare
- condivisione del documento da parte della Giunta regionale
- definizione dei tipi di professionalità e del numero di unità necessari
- avvio della fase operativa di ampliamento:
 - effettuando la ricognizione di tutte le strutture regionali interessate da procedure di valutazione
 - definendo una metodologia da applicare alle procedure di valutazione censite
- sulla base della ricognizione, verifica di coerenza e di efficacia delle procedure vigenti
- ricognizione degli indirizzi di programmazione del piano territoriale paesistico – PTP, utilizzabili per ogni procedura censita e dei soggetti competenti a verificare il rispetto di tali indirizzi
- predisposizione di un documento di indirizzo da sottoporre alla Giunta regionale.

Il presente documento si propone di soddisfare la prima delle fasi dianzi elencate e costituisce proposta da sottoporre al parere della Giunta, al fine di dar corso alle fasi successive.

4. FINALITÀ E CONNOTATI PECULIARI DEL PROCESSO DI ESTENSIONE

In linea con gli obiettivi della rete nazionale dei nuvv, ci si propone il miglioramento della qualità e dell'efficacia degli investimenti pubblici regionali.

Più in dettaglio, nell'ambito regionale, è necessario avviare un processo di coordinamento metodologico, con elevazione qualitativa, delle tecniche di valutazione che le diverse strutture regionali utilizzano nei rispettivi settori di competenza. Tale processo dovrà:

- partire dalle diverse specificità che i settori presentano e che necessariamente si riflettono sui progetti, quindi sulle valutazioni dei progetti (**rispetto delle specificità**);
- definire principi di metodo condivisi, da applicarsi alle metodologie utilizzate dalle strutture (**condivisione del metodo**).

Quella del nuvv è sicuramente una sede privilegiata per perseguire l'obiettivo, in quanto:

- fanno parte del nuvv molti settori regionali che effettuano investimenti pubblici
- il nuvv funziona già a regime e parla un linguaggio comune da lungo tempo.

Nel caso della Valle d'Aosta infatti l'evoluzione del nucleo ex lege regionale n. 48/1995 si configura come il passaggio da un ruolo "verticale", rispetto ai progetti presentati dagli enti locali, ad una funzione sempre più "orizzontale" nei confronti dei settori regionali.

Il nuvv svolgerà la funzione di cinghia di trasmissione delle acquisizioni metodologiche conseguite nell'ambito della rete nazionale dei nuvv alle strutture di settore regionali che fanno attività di valutazione e selezione di progetti.

Parallelamente, in fase di regime, il ruolo del nuvv dovrà estendersi, nei confronti delle strutture regionali che fanno valutazione, nella direzione di svolgere funzione di sostegno e consulenza alle strutture stesse.

Analogamente a quanto avviene secondo le tecniche di programmazione dei fondi strutturali, dev'essere previsto un ritorno delle esperienze settoriali all'interno del nuvv, al fine di consentire al nuvv medesimo di valutare l'esito delle elaborazioni effettuate presso i settori ed eventualmente riaggiornare la metodologia. Per i casi più complessi, si può pensare di avvalersi del contributo della rete dei nuvv nella ricerca della soluzione ottimale.

Per la nuova agenda delle attività da svolgere, si ritiene necessario:

- valorizzare l'esperienza maturata nell'ambito della programmazione FOSPI;
- utilizzare un approccio graduale per l'espletamento della nuova funzione;
- operare nell'ottica di una progressiva evoluzione del nuvv da struttura che svolge attività valutativa a struttura con preminente funzione di supporto alle attività di valutazione svolte all'interno dei settori regionali.

5. AGENDA DELLE ATTIVITÀ DA INTRAPRENDERE

Operativamente, come già annunciato, sarà necessario procedere:

- all'effettuazione della ricognizione delle tecniche e delle procedure utilizzate dai settori della Regione in materia di valutazione nell'ambito di procedure di programmazione degli investimenti pubblici. Gli elementi salienti della ricognizione, che si andrà ad effettuare, sono i seguenti:
 - settore di intervento
 - riferimenti normativi
 - descrizione della procedura generale
 - descrizione dei criteri e delle tecniche di valutazione e di selezione:
 - obiettivi
 - criteri
 - pesi
 - punteggi
 - modalità di aggregazione
 - soglie
 - graduatorie
 - software di supporto
 - tempistica
 - soggetti coinvolti nella procedura:
 - strutture
 - commissioni
 - nuclei
 - gruppi interni/esterni
 - risultati complessivi:
 - numero proposte ammesse
 - valutate
 - finanziate
 - importi complessivi
 - commenti sulla efficienza ed efficacia della procedura e delle tecniche di valutazione e di selezione utilizzate;
 - modalità di monitoraggio e verifica;
- all'analisi e alla valutazione, da parte del nuvv, di ciascuna tecnica e procedura censita;
- al confronto e alla concertazione con le strutture regionali titolari delle tecniche e delle procedure censite per la definizione di una metodologia condivisa, che tenga conto delle esigenze e delle specificità di ciascun settore e che contempli l'analisi di coerenza con il piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (ptp);
- all'effettuazione di simulazioni della metodologia su alcune tecniche e procedure campione, individuate collegialmente, alla valutazione degli esiti dei test eseguiti e all'eventuale aggiornamento dei processi;
- alla proposta alla Giunta regionale del risultato finale delle elaborazioni di cui ai punti precedenti.

6. RISORSE UMANE DA METTERE IN CAMPO

Il nuvv, così come definito dalla legge 144/1999, è un gruppo di lavoro complesso, articolato, con competenze tecniche di elevato livello, incardinato nelle

strutture di programmazione, che offre il proprio supporto tecnico a coloro che assumono decisioni in materia di programmazione degli investimenti pubblici. Il nuvv, per poter svolgere “attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica”⁶, deve anche essere legato ai settori che fanno programmazione e valutano e selezionano progetti.

E’ già stato illustrato come il nuvv, nato come nucleo ex lege regionale n. 48/1995, accanto alla sua attività di proponente alla Giunta di programmi FOSPI e soprattutto di valutatore e selezionatore di progetti degli enti locali, abbia poi assunto nuove funzioni, in quanto nuvv, quali, ad esempio, quelle connesse alla valutazione di progetti delle comunità montane per l’accesso alle provvidenze della legge per la montagna; alla valutazione degli studi di fattibilità e alla relativa certificazione, alla valutazione dei progetti dei comuni per l’accesso ai finanziamenti per la metanizzazione; alle attività di supporto per la formazione e la gestione degli accordi di programma quadro, attuativi dell’intesa istituzionale di programma; ...

Il nuvv si trova pertanto, rispetto all’agenda delle attività da svolgere nel quadro dell’estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali, a svolgere un ruolo nuovo, che richiede necessariamente la messa in campo di nuove professionalità e di ulteriore personale, oltre alle altre risorse che sarà necessario reperire (spazi, uffici, hardware, software, ecc.).

Per le funzioni che già esercita attualmente e per quelle che dovrà esercitare in un prossimo futuro, il nuvv dovrà essere strutturato in modo da presentare una componente di **indirizzo e supervisione** della programmazione regionale e una **struttura di supporto**.

Per il momento, la componente di indirizzo e supervisione potrebbe ancora essere efficacemente svolta dalla componente fissa del nuvv, come definito dalla legge regionale 48/1995 e più precisamente quella composta dai seguenti elementi:

- coordinatore del dipartimento pianificazione investimenti e politiche strutturali, con funzioni di presidente
- direttore della programmazione e valutazione investimenti
- direttore dell’urbanistica
- esperto esterno in materia di statica delle costruzioni
- esperto esterno in materia di restauro edilizio e tutela del paesaggio
- esperto esterno in materia di valutazione economica degli investimenti pubblici
- esperto esterno in materia giuridica
- esperto esterno nominato dagli enti locali.

In prospettiva, con legge regionale, tale componente di indirizzo e supervisione potrà interessare i soli componenti aventi competenze trasversali in materia di programmazione regionale e potrà essere integrata con un componente esperto in sviluppo territoriale, in quanto la presenza di una professionalità di alto livello per

⁶ legge n. 144/1999, art. 1, comma 2, lettera c).

l'integrazione intersettoriale degli aspetti degli investimenti pubblici (sinergie) e delle loro ricadute territoriali è da ritenersi imprescindibile.

La componente di indirizzo e supervisione dovrà assolvere a tre fondamentali funzioni:

- funzione di **pilotaggio**: fornire indirizzo sia sul piano metodologico sia su quello dell'evoluzione (tempi e modalità) delle funzioni del nuvv. Ciò include la definizione e la verifica periodica di un percorso di progressivo ampliamento delle funzioni del nucleo (dai progetti FOSPI, ai progetti dei settori, al parco progetti, ai programmi, ecc.);
- funzione di **supervisione sulle attività della struttura di supporto**;
- funzione di **garante dei processi valutativi** dei settori regionali, svolgendo azione costante di supervisione di tali attività.

La **struttura di supporto** (Servizio valutazione e verifica del Dipartimento sviluppo regionale e affari europei) dovrà essere completamente strutturata. Si ipotizza che per il suo avvio, essa dovrà essere così composta:

- capo del Servizio valutazione e verifica;
- istruttore amministrativo del Servizio valutazione e verifica;
- esperto junior, da reclutarsi al di fuori dell'Amministrazione;
- operatore segretario, da reclutarsi al di fuori dell'Amministrazione.

Tale struttura di supporto dovrà assolvere alle seguenti principali funzioni:

- **interfaccia tra la componente di indirizzo e supervisione e le strutture di settore**, curando che le istruttorie dei dossier relativi alla selezione dei progetti, a cura delle rispettive strutture di settore, siano tempestivamente prodotte ai fini della loro sottoposizione alla decisione della componente di indirizzo e supervisione (FOSPI, studi di fattibilità, metanizzazione, ...);
- **azioni di supporto e di assistenza tecnica** sia alla componente di indirizzo e supervisione, sia alle strutture settoriali regionali.

Per la retribuzione dei soggetti esterni all'Amministrazione, si ricorrerà, oltre che alle risorse regionali, alle risorse nazionali che il Cipe ripartisce annualmente tra le regioni e le amministrazioni dello Stato per il funzionamento dei rispettivi nuvv, a decorrere dal 2000. A titolo informativo, finora, alla Valle d'Aosta, sono state assegnate le seguenti risorse:

- anno 2000: lire 310.130.000
- anno 2001: lire 538.000.000
- anno 2002: euro 277.853,81
- anno 2003: euro 277.853,81.

"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INVESTIMENTI

Art. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fallibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo

ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività

concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto " Rete unitaria della pubblica amministrazione ", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

ALLEGATO2 - INDIRIZZI E LINEE GUIDA SULLA RETE INTEGRATA DEI NUVV

1. Quadro normativo e di indirizzo

Il quadro nel quale si colloca la Rete NUVV è definito da una serie di atti normativi e tecnici che ne esplicitano obiettivi, contenuti e indirizzi di base.

La base giuridica da cui trae origine la Rete NUVV è l'art 1 della Legge n.144/99 che prevede l'istituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali con funzioni di: "supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica dei piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola Amministrazione", "gestione del sistema di monitoraggio" ed "estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati". La costituzione di queste unità tecniche è finalizzata a "migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo ai diversi livelli". La stessa norma prevede, la necessità di un "raccordo" tra i Nuclei di valutazione delle Amministrazioni regionali e centrali.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 10/9/99), a cui la L.144/99 demanda la definizione delle caratteristiche organizzative dei Nuclei, individua la modalità di raccordo tra i Nuclei nella costituzione di una Rete intesa come "una Rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie". La stessa direttiva affida ad un Protocollo di intesa tra le Amministrazioni regionali e centrali il compito di specificare le modalità di tale raccordo.

Il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 febbraio 2000, individua le attività comuni ai Nuclei che devono essere supportate dalla Rete, gli strumenti e le modalità di raccordo della Rete

In particolare nel Protocollo vengono individuati due livelli di attività comuni:

- A. attività svolte in base a procedure programmatiche e amministrative formalmente definite:
- metodologie di programmazione, monitoraggio, valutazione e verifica dei programmi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali
 - metodologie di programmazione, monitoraggio degli strumenti di programmazione negoziata (Intese Istituzionali di Programma e relativi Accordi di Programma Quadro)
 - monitoraggio degli investimenti pubblici nel quadro del Sistema di monitoraggio degli investimenti Pubblici (MIP)
 - impostazione metodologica, analisi dei contenuti e valutazione dei risultati di studi di fattibilità di opere pubbliche
- B. risorse metodologiche per le quali lo scambio di esperienze e conoscenze attraverso la Rete è diretto al miglioramento complessivo delle procedure e delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione:
- diffusione delle tecniche di programmazione, monitoraggio, valutazione (PMV) proprie dei Fondi strutturali
 - procedure, metodologie, risultati e tecniche di valutazione ex-ante, monitoraggio e valutazione ex-post di progetti di investimento pubblico
 - sistema delle informazioni di base di interesse comune nel quadro delle attività del Sistan
 - collegamento con le funzioni svolte dai Nuclei operanti nell'ambito del progetto "Conti pubblici territoriali" e dagli Osservatori sulle opere pubbliche

Inoltre, secondo il Protocollo, la Rete deve rappresentare un punto di riferimento e di raccordo, a vantaggio dei Nuclei, per i seguenti aspetti e contenuti:

- definizione, progettazione e attivazione della Rete fisica di comunicazione e di scambio di informazioni dedicata tra i NUVV
- modello permanente di coordinamento e di indirizzo delle attività comuni dei NUVV

- collana di documenti di lavoro, di discussione e di orientamento metodologico
- individuazione e attivazione di banche dati comuni
- tipologia caratteristiche e modalità di offerta dei dati prodotti e/o di proprietà di ogni Amministrazione scambiati e resi disponibili all'interno della Rete
- complesso di metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione individuate, discusse, sperimentate e rese disponibili attraverso la Rete e validate dal confronto tecnico continuo fra i NUVV
- complesso di esperienze messe a disposizione attraverso la Rete quali best practices di riferimento
- lista degli esperti e degli specialisti di riferimento per le materie di valutazione, monitoraggio e verifica.

Il Protocollo ha poi demandato al Comitato Tecnico Paritetico per i NUVV, istituito dalla Conferenza Stato Regioni, "compiti di promozione, orientamento, indirizzo e assistenza tecnica per la progettazione e attivazione della Rete integrata dei Nuclei".

Il Comitato Tecnico Paritetico in base a tale mandato ha formulato una serie di raccomandazioni e indirizzi

- la Rete ha caratteristiche di sistema federato, sistema che implica il riconoscimento dell'autonomia gestionale e tecnologica dei soggetti, la proprietà delle informazioni nonché il rispetto dei ruoli istituzionali specifici
- la soluzione applicativa dovrà pertanto consentire di condividere le informazioni di interesse comune, assicurando nel contempo, la sicurezza nell'accesso a quelle riservate e la diffusione e condivisione di quelle a valenza metodologica
- il sistema informativo federato è composto da una "componente comune" (con funzioni di nodo propulsivo) per la gestione delle funzionalità necessarie per la condivisione delle informazioni, nonché dai sistemi partecipanti (i Nuclei) che attiveranno le informazioni di propria competenza o esperienza
- per le attività svolte a seguito di procedure formalmente definite, la Rete potrà funzionare sulla base di protocolli di intesa bi o multilaterali per lo scambio informativo "obbligatorio". Le attività di scambio informativo, (metodologie, esperienze), di generazione di servizi di interesse comune ecc. saranno realizzate in cooperazione fra i Nuclei sotto l'impulso e l'assistenza della "componente comune"
- in funzione delle diverse attività ed esigenze, la Rete potrà articolarsi in sottosistemi ("sub-reti") con propri obiettivi e procedure, con riguardo alle materie trattate ed ai ruoli differenziati dei Nuclei coinvolti e dunque comportare anche profili di utenza/partecipazione diversi.
- l'accesso al sistema Rete, gestito dai sistemi partecipanti, sarà strutturato per tipologie di autorizzazione, in modo da assicurare i livelli di sicurezza/riservatezza condivisi.

Recependo queste indicazioni normative e tecniche, a fine 2001 è stato elaborato (nell'ambito del progetto NUVAL, attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e coordinato dal CITS, Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico) uno Studio di fattibilità della Rete dei Nuclei con l'obiettivo di valutare e precisare gli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici per poter dare avvio alla fase di costituzione della Rete.

Lo studio ha in particolare messo a punto ipotesi di:

- architettura e struttura organizzativa della infrastruttura di Rete, nonché definizione del suo avvio e delle sue modalità di gestione;
- contenuti della Rete (prodotti e servizi di base) e sue modalità di organizzazione ed erogazione;
- struttura organizzativa per il funzionamento della Rete, fabbisogni finanziari e di risorse umane.

I risultati dello studio costituiscono un punto di riferimento per l'avvio dell'attività degli organi preposti alla gestione della Rete.

Le risorse finanziarie previste per la realizzazione della Rete sono garantite dalla legge 388/2000 che prevede uno specifico stanziamento annuale per il co-finanziamento delle attività riguardanti la Rete e i

singoli Nuclei di valutazione. Il riparto della dotazione annuale è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza Stato Regioni.

2. Natura e caratteristiche della Rete

La Rete dei NUVV costituisce lo strumento individuato e promosso dalla legge 144/99, dalla successiva normativa e dagli indirizzi tecnici condivisi adottati dalla Conferenza Stato Regioni, per conseguire, attraverso l'attività comune e coordinata dei Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni centrali e regionali, gli obiettivi di migliorare la qualità e l'efficacia degli investimenti pubblici.

Realizzando la partecipazione e l'attività comune dei Nuclei prevista dalla normativa, la Rete diviene strumento volto a favorire la circolazione di documentazione, informazioni, strumenti metodologici e tecnici, il confronto di buone prassi, l'accumulo, la diffusione di esperienze professionali e la costruzione di un linguaggio unico. E' perciò configurata come una struttura di servizio ad una comunità di operatori pubblici, chiamati a svolgere funzioni e compiti a forte caratterizzazione tecnica, entro un quadro di parametri, canoni e standard comuni.

La Rete ha carattere unitario e accoglierà al proprio interno relazioni e collegamenti di natura non gerarchica, essa dunque ha caratteristica sostanzialmente di entità funzionale e operativa. Dovrà inoltre accreditarsi per una prassi di sistema federato, autodiretto e dunque di "luogo" di aggregazione intorno ad esigenze comuni.

La Rete si compone di unità che condividono una impostazione e una missione comune in quanto a finalità definite dalla L.144/99, quand'anche possono svolgere ruoli diversi, in relazione alle Amministrazioni cui fanno riferimento. Essa sarà dotata di caratteristiche qualificanti di riservatezza e elettività, tra soggetti con un elevato livello di omogeneità professionale.

La Rete deve essere configurata quale sistema snello "leggero", adattabile, in grado di rispondere a diversi livelli di esigenze e di aspettative da parte dei NUVV, deve quindi rappresentare fin dal suo inizio uno strumento utile in grado di integrare tali variegate necessità.. Sarà quindi determinante una struttura di Rete connotata da flessibilità e adattabilità, organizzata secondo una struttura modulare in grado di articolarsi e specializzarsi nel tempo.

Gli strumenti della Rete dovranno essere chiaramente basati sull'interesse dei componenti partecipanti; a questo fine dovrà essere concepita in modo da segmentarsi e rimodellarsi in funzione delle specifiche domande e strutturata in modo tale da erogare in modo continuo e qualificato servizi (flusso di offerta dalla Rete ai partecipanti), ma nel contempo essere in grado di cogliere ed elaborare le esigenze dei membri (canalizzazione della domanda di servizi attraverso la Rete).

Si tratta dunque di un sistema di servizi, di prodotti e di un apparato tecnologico in grado di adattarsi flessibilmente alla evoluzione della Rete e alle mutevoli necessità che potranno emergere nel tempo.

La Rete dovrà assumere un proprio carattere di identità e quindi stimolare, a partire da uno spirito comune di partecipazione, un importante impegno e contributo al suo funzionamento da parte di tutti i partecipanti; dovrà essere in altri termini un punto di eccellenza e di accumulo di conoscenze, di sintesi delle competenze espresse dai partecipanti alla Rete.

I contenuti su cui la Rete potrà basare la sua strutturazione iniziale si configurano come un pacchetto di servizi/prodotti da offrire ai Nuclei in risposta alle esigenze di base più urgenti, quali ad esempio:

- Sistema di monitoraggio (MIP) e Codice unico di progetto (CUP)
- Sistema di reperimento della normativa in materia di Programmazione, Monitoraggio Valutazione (PMV)
- Sistema di reperimento e aggiornamento bibliografico in materia di PMV
- Database di indicatori statistici di rilievo per le attività di PMV
- Informazioni condivise sui partecipanti alla Rete
- Banca dati dei documenti di lavoro predisposti dai partecipanti alla Rete

- Forum di discussione e “comunità virtuale”
- Informazioni su eventi, seminari, workshop e attività formative
- Newsletter e alert
- Calcolo dei “fattori di conversione” utili per gli studi di fattibilità

Successivamente la Rete dovrà progressivamente orientarsi verso un sistema articolato di offerta e scambio di esperienze a più livelli secondo una struttura evoluta di comunità professionale. Inizierà così un processo di sviluppo, aggiornamento e cambiamento continuo, poiché la Rete dovrà restare, nel suo sviluppo e nel suo funzionamento, sostanzialmente il risultato delle relazioni che si intrecciano tra i suoi membri al fine di conseguire, attraverso la comune attività e la condivisione di approcci, tecniche, metodi e modelli operativi, l’obiettivo “di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo” (art.1, comma 1, legge 144/99).

E’ da sottolineare infine la necessità di una struttura tecnica e gestionale della Rete in grado di fungere da soggetto catalizzatore, da animatore, da stimolo e da effettivo collegamento tra le esigenze di coloro che partecipano alla Rete e che deve quindi caratterizzarsi per snellezza e flessibilità operativa oltre che per capacità e qualificazione professionale, tali da corrispondere al livello di qualità e allo status che vanno conferiti alla Rete.